# Dispositivo

- 1) L'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha sospeso i pagamenti nei confronti della ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias in violazione del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali allegate al contratto di sovvenzione n. 217951, per il finanziamento del progetto intitolato «Emergency support System», concluso nell'ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).
- 2) La REA è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias una somma corrispondente ai pagamenti intermedi che non avrebbero dovuto essere sospesi per quanto riguarda la partecipazione di quest'ultima al progetto intitolato «Emergency support System», nei limiti dal saldo del contributo finanziario disponibile al momento della loro sospensione, maggiorata di interessi di mora, che iniziano a decorrere, per ciascun periodo di rapporto, alla scadenza del termine di pagamento di 105 giorni seguenti la ricezione dei rapporti corrispondenti, al tasso vigente il primo giorno del mese del termine di pagamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.
- 3) La REA sopporterà le spese.
- (1) GU C 279 del 24.8.2015.

Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Automobile Club di Brescia/EUIPO — Rebel Media (e-miglia)

(Causa T-458/15) (1)

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo e-miglia — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori MILLE MIGLIA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 022/32)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Automobile Club di Brescia (Brescia, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica e F. Fischetti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Regno Unito) (rappresentanti: P. Schotthöfer e F. Steiner, avvocati)

# Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2015 (procedimento R 1990/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Automobile Club di Brescia e la Rebel Media.

### Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

- 2) Il ricorso incidentale è respinto.
- 3) L'Automobile Club di Brescia e la Rebel Media Ltd sopporteranno le proprie spese nonché la metà, ciascuno, delle spese dell'EUIPO.
- (1) GU C 328 del 5.10.2015.

Sentenza del Tribunale del 1º dicembre 2016 — Z/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-532/15 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica — Domanda di ricusazione dei membri del collegio giudicante — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2017/C 022/33)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Placco, successivamente J. Inghelram e Á. Almendros Manzano, agenti)

### Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 30 giugno 2015, Z/Corte di giustizia (F–64/13, EU:F:2015:72).

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Z è condannato alle spese.
- (1) GU C 16 del 18.1.2016.

Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — Pi-Design/EUIPO — Société des produits Nestlé (PRESSO)

(Causa T-545/15) (1)

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale — Domanda di estensione territoriale della protezione — Marchio denominativo PRESSO — Marchio nazionale denominativo anteriore PRESSO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 022/34)

Lingua processuale: il tedesco

## Parti

Ricorrente: Pi-Design AG (Triengen, Svizzera) (rappresentante: M. Apelt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)